



STATUTO **ASSOCIAZIONE** **APACA ODV**

 organizzazione no-profit

FONDATA
1994

ENTE DEL TERZO SETTORE

iscritta al n.87626/2022 del RUNTS
Registro Nazionale Terzo Settore
e al n.2098/1999 dell'Albo delle
Associazioni Protezionistiche
della Regione Veneto

Allegato lettera "C" Al Rep.n..36.123/11.303

Statuto della

**"ASSOCIAZIONE APACA ODV - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI E CANI
ABBANDONATI**

Articolo 1 - Denominazione - sede

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

**ASSOCIAZIONE APACA ODV - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE ANIMALI E CANI
ABBANDONATI,**

che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'associazione ha sede legale in via Caduti 14 settembre 1944 n. 34/H nel comune di Belluno.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 - Statuto

L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 - Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

Articolo 4 - Interpretazione dello statuto

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Articolo 5 - Ambito di operatività - durata

L'associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto. L'associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

L'associazione è a tempo indeterminato ed ha pertanto durata illimitata.

Articolo 6 – Finalità e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- proteggere gli animali, con particolare attenzione a cani e gatti e promuovere il rispetto interspecifico, svolgendo attività di tutela ambientale mediante il contrasto ai fenomeni del randagismo e dell'abbandono degli animali e ad ogni forma di sfruttamento e violenza che pregiudichi il loro diritto alla vita ed alla dignità;

- realizzare e gestire strutture e ricoveri anche temporanei per gli animali d'affezione e selvatici, canili e rifugi per il ricovero, la custodia, il mantenimento, la cura e il recupero

comportamentale di cani vaganti, randagi, abbandonati, maltrattati ovvero ceduti da privati in difficoltà o a questi sottratti dall'autorità, perseguendo l'obiettivo dell'affidamento migliore per l'animale;

- sostenere la difesa ambientale e delle risorse ambientali, con particolare attenzione al patrimonio animale

- svolgere propaganda zoofila ed ambientale, anche mediante l'organizzazione e la gestione di attività culturali, sportive e turistiche, convegni, seminari, corsi di formazione, attività educative nelle scuole e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nonché la realizzazione e distribuzione anche a mezzo web di studi, progetti, libri, materiali promozionali e contenuti informativi ed informatici;

- promuovere e, nel rispetto della normativa vigente, partecipare ad interventi di tipo educativo, ricreativo e/o terapeutico nell'ambito delle Attività Assistite dall'Animale, della Terapia Assistita dall'Animale e degli interventi gestiti o promossi dalle Aziende USLL e da organizzazioni operanti nel supporto alle disabilità e alle categorie deboli della popolazione;

- collaborare con le Autorità amministrative e sanitarie locali nella gestione delle problematiche inerenti la protezione degli animali e la loro migliore convivenza con le comunità umane, nonché nell'attività di vigilanza sulle modalità di osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia;

- svolgere attività di custodia e ricovero di cani per privati, di cremazione e sepoltura di animali domestici, nonché di cattura, recupero, trasporto e custodia di animali anche in convenzione con Enti pubblici;

- organizzare le difese legali nei confronti dei diritti degli animali e delle persone che se ne occupano contro abusi, maltrattamenti ed eventuali persecuzioni;

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 7 – Obblighi e divieti

L'associazione:

- ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017

- ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

– deve impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse di tipo accessorio, ovvero costituendo con tali utili ed avanzi di gestione riserve vincolate ai suddetti fini;

– dovrà devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art.9 del D.lgs. 117/2017;

– deve redigere apposito bilancio o rendiconto annuale;

– deve rispettare l'obbligo di trattamento paritetico nel rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi;

- deve fare uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV".

Articolo 8 - Ammissione -

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

- i soci onorari sono dichiarati tali dal consiglio direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'associazione o per notorietà e particolari meriti. Possono essere ammessi con tale qualifica sia persone fisiche che enti del terzo settore, i quali possono avere solo voto consultivo e non vincolante e non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Articolo 9 – Diritti e doveri degli associati

I soci dell'associazione hanno

il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'associazione;
- versare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal consiglio direttivo.

Articolo 10 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Articolo 11 - Perdita della qualifica di socio

I soci cessano di appartenere all'associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'associazione se non ha assunto

l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al consiglio direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, al quale va assegnato un termine di 30 giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'associazione ovvero abbia reso false dichiarazioni nella domanda scritta al consiglio direttivo al momento della richiesta di adesione ovvero non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. L'associato ha facoltà di ricorrere, in via preliminare, al collegio dei probiviri entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della deliberazione di esclusione. Il collegio dei probiviri giudicherà secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo è inappellabile. Il ricorso al collegio dei probiviri non preclude la facoltà dell'associato di ricorrere al giudice ordinario.

Gli associati che siano receduti o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Articolo 12 - Organi sociali -

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci
- l'Organo di amministrazione, denominato Consiglio Direttivo
- il Presidente
- l'Organo di Controllo;
- il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 13 - L'Assemblea

L'Assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'Organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e, comunque, con modalità tali da garantire la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i

soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 14 - Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea:

- nomina chi dovrà presiedere l'Assemblea in caso di impedimento del Presidente o del Vicepresidente;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e - promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Articolo 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione, in prima convocazione, con la maggioranza dei voti e la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 17 – Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione, denominato consiglio direttivo, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra gli associati nel rispetto dell'art.2382 del c.c. per la durata di anni 3 (tre) e rieleggibili per 4 (quattro)

mandati. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Il consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 (un terzo) dei componenti ne faccia richiesta e comunque almeno due volte all'anno. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al consiglio non è ammessa delega.

Il consiglio direttivo ha, in particolare, i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- fissare la quota annuale di adesione all'associazione.

Il Presidente dell'organizzazione è il Presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti del consiglio stesso.

Il consiglio direttivo nomina al suo interno il vice Presidente ed il segretario.

Di ogni seduta del consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale dal segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del consiglio direttivo.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del consiglio vengano a mancare, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del consiglio direttivo, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo consiglio entro il termine massimo di 3 (tre) mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del consiglio, sono considerati decaduti.

Articolo 18 - Presidente -

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e del consiglio direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 19 – Organo di Controllo -

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. L'Organo di Controllo vigila

sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale, che deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Al di fuori dei casi previsti dall'art.30 del D.Lgs 117/2017, la gestione dell'associazione è controllata da un collegio dei revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di competenze economico-contabili. Il collegio elegge al proprio interno un Presidente, dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei revisori decada dall'incarico subentra il revisore supplente più anziano di età, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero collegio. Spetta al collegio dei revisori accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio preventivo e al conto consuntivo, con facoltà di procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo. L'attività del collegio dei revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del collegio dei revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 20 - Collegio dei probiviri -

Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei probiviri dura in carica 3 (tre) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'associazione o i suoi organi. Esso giudicherà ex bono et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

Articolo 21 - Patrimonio dell'associazione -

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad euro 20.000,00 (ventimila e zero centesimi), dei quali indisponibili euro 10.000,00 (diecimila e zero centesimi);

- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;

- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;

- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Articolo 22 - Risorse economiche -

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rendite patrimoniali;

- attività di raccolta fondi;

- rimborsi da convenzioni;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 23 - I beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono

ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli aderenti.

Articolo 24 - Bilancio

I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Articolo 25 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Articolo 26 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Articolo 27 – Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 28 – Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Articolo 29 - Assicurazione dell'associazione

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio -

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo 31 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to: De Cian Tamara

F.to. Domenic Grasso Notaio (L.S.)

Lined writing area with horizontal lines for text entry.